

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Premesso che il DPR N. 249 DEL 24/06/1998 “ Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” sancisce che:

1. le singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3 dello stesso DPR, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati;
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto;
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Tanto premesso

viene stabilito il seguente regolamento disciplinare

Art. 1 – Mancanze disciplinari

sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai doveri propri degli alunni ed in particolare:

- Negligenza nell'assolvimento dei doveri. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio (frequenza, esecuzione di compiti in classe o a casa, in caso di assenze, presentare giustificazioni, rispetto degli orari ecc..).
- Mancanza di rispetto e offesa alla dignità personale del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni, tanto all'interno della scuola quanto all'esterno, in prossimità di essa.
- Inosservanza delle norme e dei divieti nonché delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti;
- Disturbo dell'attività didattica;
- Danneggiamento dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature didattiche (ivi comprese le scritte e l'imbrattamento dei muri, dei banchi ecc..) e violazione delle norme di igiene e sicurezza;
- Atteggiamenti in contrasto col decoro proprio dell'Istituzione scolastica;
- Atti di violenza tanto più gravi ove essi comportino lesioni

Art. 2 – Sanzioni disciplinari

A seguito delle infrazioni disciplinari di cui all'art. 1, possono essere inflitte le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione verbale e scritta sul registro di classe;
- b) annotazione sul registro di classe per le infrazioni;
- c) riparazione del danno con ammonizione scritta, o sospensione con obbligo di frequenza sempre con riparazione del danno da uno a tre giorni a seconda della gravità;
- d) divieto di partecipare alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

Art. 3– Organi Competenti

Sono organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni:

- i docenti e/o il Dirigente scolastico, per le sanzioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2;
- il Consiglio di Classe, per le sanzioni di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2;

Art. 4 – Giustificazioni

Nessuna sanzione può essere irrogata senza che l'interessato abbia esposto le proprie ragioni che saranno verbali per le sanzioni previste dalle lettere a) e b) dell'art. 2 mentre saranno scritte per le sanzioni previste dalle lettere c) e d) dello stesso articolo;

Art. 5 – Convocazione del consiglio di classe

Il Dirigente scolastico, qualora ritenga che l'infrazione sia di tale gravità da richiederne la convocazione del consiglio di classe, prima della convocazione, acquisisce tutti gli atti che sono necessari per favorire un giudizio sereno.

Il consiglio di classe può, comunque, convocare l'alunno interessato ed i genitori per ulteriori approfondimenti.

Il consiglio di classe deve essere convocato entro 2 giorni dall'avvenuta infrazione, in seduta urgente.

Art. 6 – Sospensione e allontanamento dalle lezioni

Nei giorni di sospensione dalle lezioni, l'alunno dovrà comunque frequentare la scuola ed impegnarsi in attività di studio e di ricerca che l'organo che ha irrogato la sanzione individua, senza escludere attività di recupero dell'eventuale danno arrecato.

Art. 7 – Organo di garanzia e ricorsi

Così come previsto dall'art. 5, comma 2 del D.P.R. 249/98, viene istituito l'Organo di Garanzia che decide in ordine ai ricorsi presentati avverso le sanzioni irrogate agli alunni. Esso sarà composto da 2 docenti (espressi in seno al collegio dei docenti), 1 genitore (espresso in seno al consiglio d'istituto), il Presidente del Consiglio d'Istituto e il Dirigente scolastico.

Il ricorso deve essere presentato dai genitori entro 15 giorni dall'irrogazione della sanzione (provvedimento scritto) che dovrà avvenire mediante annotazione sul giornale di classe e mediante comunicazione ai genitori o a chi esercita la patria potestà.

Il provvedimento disciplinare diverrà esecutivo soltanto dopo la notifica, qualora l'interessato non presenti ricorso nei tempi previsti e, soltanto dopo il pronunciamento dell'Organo di garanzia, nel caso l'interessato presenti ricorso.

Art. 8– Convocazione dell'Organo di garanzia

L'organo di garanzia dovrà essere convocato entro 2 giorni dalla presentazione del ricorso e dovrà riunirsi entro 3 giorni dalla convocazione.

Art. 9 – Ricorso al Dirigente del CSA

Avverso la sanzione che comporti la sospensione delle lezioni è ammesso il ricorso al Dirigente del CSA ai sensi dell'art. 328, comma 4 del D.L. 297/94.

La sanzione è, tuttavia, provvisoriamente esecutiva.

Il presente regolamento disciplinare è parte integrante del regolamento d'Istituto